

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1295)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 2 aprile 1985, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 510 e 2432)

d'iniziativa dei deputati COMINATO, BOCCHI, BERNARDI Antonio, BARBATO, CANNELONGA, CIANCIO, FERRI, GRADI, GROTTOLA, GUALANDI, PALOPOLI, PERNICE, PROIETTI, RICCARDI, RIDI e RONZANI (510); BECCHETTI, POTÌ, DUTTO e LUCCHESI (2432)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 aprile 1985

Norme per l'utilizzazione degli scuolabus

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il sesto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente:

« Quando si tratta di scuolabus la carta di circolazione viene rilasciata anche ai comuni, ai loro consorzi o alle province con le specificazioni d'uso ».

Art. 2.

I comuni, i loro consorzi e le province possono utilizzare gli scuolabus, oltre che per il trasporto degli alunni alle scuole materne, elementari e medie dell'obbligo, anche per il trasporto in luoghi — ubicati entro il territorio del consiglio scolastico provinciale e distrettuale e dell'unità sanitaria locale — sedi di attività didattiche, sportive, ricreativo-culturali e di assistenza sanitaria, rientranti tra quelle programmate dalle competenti autorità scolastiche e su richiesta di queste ultime.

L'uso degli scuolabus al di fuori del territorio di cui al comma precedente, limitatamente ad attività culturali ed educative costituenti parte integrante del programma scolastico e come tali documentabili, deve essere, su richiesta delle autorità scolastiche, preventivamente autorizzato dall'ente locale territorialmente competente.

È consentito altresì l'uso degli scuolabus per il trasporto di soggetti portatori di *handicaps* verso centri didattici e di assistenza sanitaria ubicati nel territorio di cui al primo comma.

È vietato l'uso degli scuolabus per gite turistiche.